

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di classificazione del termovalorizzatore cogenerativo, presente all'interno del Polo Ambientale Integrato (PAIP) di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 938 del 15/10/2008, ad impianto di recupero energetico "R1" ai sensi dell'Allegato C, del Titolo I della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi, con superamento dei vincoli di bacino e di saturazione del carico termico dello stesso impianto, ai sensi dell'art. 35 della L 164/2014 proposto da Iren Ambiente, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall'apposita Conferenza di Servizi e preso atto delle intervenute disposizioni regionali, è realizzabile, nel rispetto della pianificazione regionale, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 (gli allegati da A ad E di tale allegato 1 e l'allegato 2 sono parte integrante del presente atto in supporto digitale) di seguito sinteticamente riportate:

1. relativamente alla richiesta di classificazione del TermoValorizzatore Cogenerativo (TVC) ad impianto di recupero energetico "R1" (ai sensi dell'Allegato C, del Titolo I della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi), alla luce delle valutazioni condotte nel corso delle procedure e dei chiarimenti forniti dal proponente, si prescrive che tale richiesta sia assentibile alla seguente condizione: siano definite delle modalità integrative nel PMC al fine di poter, ogni anno, effettuare la verifica puntuale del rispetto della soglia minima di rendimento mediante la considerazione, per quanto applicabile, di tutte le voci e sottovoci previste all'Allegato 5 delle Linee Guida UE del Giugno 2011. I dati energetici, in entrata, in uscita, in utilizzo all'interno del sistema oggetto del calcolo ed all'esterno dovranno permettere di avere piena conoscenza dei flussi e di come dagli stessi si ricavano i valori da inserire nelle singole parti della formula R1;
2. si ritiene, inoltre, che possa rimanere anche la classificazione D10 (fatti salvi i relativi obblighi di legge) con la prescrizione che tale modalità di funzionamento sia motivata e documentata sulla base di comprovate condizioni di emergenza e pertanto assolutamente residuale rispetto ad R1;
3. si prescrive che siano esclusi tra i rifiuti urbani e speciali autorizzati, le tipologie di rifiuti corrispondenti a carta, cartone, plastica, legno, vetro e metalli provenienti da raccolta differenziata (art. 14 delle NTA del PRGR);
4. si prescrive che, ai fini della verifica delle soglie stabilite dal PRGR, per i rifiuti urbani siano considerati tali i rifiuti della famiglia 19 riconducibili a scarti

dell'attività di gestione dei rifiuti urbani stessi (art. 11 delle NTA del PRGR);

5. si prescrive, tenuto conto che l'impianto ricade in area di superamento di PM 10 e di ossidi di azoto (NOx), così come indicato nel Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) adottato, delle prestazioni mostrate dall'impianto stesso nel corso del suo funzionamento e della ratio della normativa in materia di IPPC, di imporre un ulteriore abbassamento dei flussi di massa annui autorizzati per il TVC come da tabella seguente:

Inquinante	Riduzione rispetto all'attuale (%)	Nuovo flusso emissivo (t/a)
CO	50	16,250000
CO ₂	0	324.000,000000
NO _x	15	62,305000
SO _x	50	25,000000
NH ₃	50	3,100000
HCl	10	9,000000
HF	50	0,600000
PM	50	3,100000
PM10	50	1,695000
Σ metalli pesanti	50	0,375000
COT	50	6,250000
PCDD/F ¹	50	0,000031
IPA	50	0,006200

6. relativamente all'inquinamento derivante dal traffico veicolare, considerato in relazione alla condizione di saturazione del carico termico, si prescrive che il Proponente compensi le emissioni aggiuntive tenendo conto anche dei percorsi autostradali come da tabella seguente:

Lunghezza percorsi	Emissioni annue			
	CO	NOx	Benzene	PTS
km	kg/anno	kg/anno	g/anno	kg/anno
1	8,3	45,5	1,2	1,3
4,3	35,7	194,7	5,1	5,4
10,9	82,8	453,3	11,6	12,6

7. le eventuali emissioni aggiuntive attribuibili ad un incremento del traffico veicolare dovuto al trasporto dei rifiuti potranno essere compensate con idonee misure volte al miglioramento del parco mezzi;
8. i flussi dei rifiuti dovranno essere allineati con quanto stabilito dalla pianificazione regionale di cui alla DGR n.1/2016;

¹ Flusso di massa calcolato dalla somma dei valori delle concentrazioni di massa di diossine e dibenzofurani, misurate nell'effluente gassoso.

9. l'impianto potrà essere utilizzato alle operazioni D10 (di cui all'allegato B della Parte IV al Dlgs 152/06 s.m.i.), solo in documentate e comprovate condizioni di emergenza;
10. i percorsi dei mezzi che conferiscono al PAIP e provenienti da fuori provincia siano tracciati mediante l'utilizzo di localizzatori satellitari o GPS per consentire il monitoraggio in continuo con report periodici dei tragitti effettuati all'interno del territorio provinciale (come prescritto da nota dell'Unione Bassa Est Parmense n° Prot. 26 del 04/01/2016, in Allegato B al presente rapporto quale parte integrante). Si prescrive, inoltre, che il proponente preveda, nei propri contratti per il conferimento dei rifiuti urbani al PAIP, l'obbligo di non percorrere la Strada SS 62 ed utilizzi percorsi alternativi, in via preferenziale l'Autostrada A1.
Tale prescrizione dovrà essere ottemperata entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA;
- b) di dare atto che il quantitativo massimo di 130.000 t/anno di rifiuti termovalorizzabili è suscettibile di revisione in funzione degli esiti del monitoraggio di cui alla Delib. GR 1/2016 e dell'Accordo di cui alla Delibera GR 80/2016, firmato da Regione Emilia Romagna ed IREN Ambiente SpA, in data 01/02/2016, in base ai quali verrà adeguata l'AIA nel corso degli anni della sua validità a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale da parte del gestore;
- c) di dare atto che ARPAE ha elaborato il Piano di Monitoraggio all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante; (tale allegato è su supporto informatico e sarà pubblicato sul portale AIA regionale);
- d) di dare atto che i contenuti dei pareri del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi finale;
- e) di dare atto che il parere dell'Unione Bassa Est Parmense n° Prot. 26 del 04/01/2016, è ricompreso nel Rapporto di Impatto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;
- f) di dare atto che l'AUSL e la Provincia di Parma non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 1 febbraio 2016, non hanno firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Iren Ambiente SpA;

- h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale), Provincia di Parma, Comune di Colorno, Comune di Mezzani, Comune di Parma, Comune di Sorbolo, Comune di Torrile, Unione Bassa Est Parmense, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Beni Archeologici, Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po, ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, AUSL, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Consorzio della Bonifica Parmense, Snam Parma SpA, RFI SpA ed EmiliAmbiente SpA;
- i) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- j) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- k) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.